



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Oggetto: Emanazione Linee Guida per la Formazione Scuola Lavoro

Il Rettore

PREMESSO che l'Università di Camerino considera valore prioritario la sicurezza e la salute del suo personale strutturato e non, compresi gli studenti delle scuole secondarie, presente nei luoghi di lavoro e in particolare durante lo svolgimento di attività scientifiche, di ricerca e di didattica;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.M 5 agosto 1998 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche".

VISTE le "Linee guida per la sicurezza nei laboratori", dell'Università di Camerino emanate con Decreto Rettorale n. 71117 del 14/11/2019;

RICHIAMATO il "Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in Unicam" approvato con Decreto Rettorale n. 299/2022 n. prot. 59683 del 30.08.2022;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di emanare le seguenti Linee Guida, ai fini della loro immediata applicazione;

DECRETA

Articolo 1

Sono emanate le Linee Guida per i percorsi Formazione Scuola Lavoro (FSL), nel testo allegato al presente Decreto Rettorale, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Le presenti Linee Guida entrano in vigore dalla data del presente Decreto Rettorale.

IL RETTORE
Prof. Graziano Leoni



Allegato: Linee Guida per i percorsi Formazione Scuola Lavoro (FSL)

Linee Guida per i percorsi Formazione Scuola Lavoro (FSL)

1. Introduzione e obiettivo

L'“alternanza scuola-lavoro”, denominata FSL = Formazione Scuola-Lavoro per l'a.s. 2025/2026, (prima Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO), è prevista nel D.L. 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6.

L'obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di garantire un accesso sicuro e formativo per gli studenti delle scuole superiori, siano essi minorenni o maggiorenni, alle strutture universitarie, nel rispetto:

- delle normative scolastiche (PCTO/FSL);
- delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- della Legge 977/1967 (tutela dei minori).

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a:

- studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- docenti accompagnatori;
- personale universitario coinvolto.

3. Sorveglianza e affiancamento

L'ingresso degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in ambito universitario, nell'ambito dei percorsi FSL, rappresenta un'importante occasione di orientamento e crescita formativa. Tuttavia, tale esperienza deve essere organizzata nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e della tutela dei minori, in particolare secondo quanto previsto dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dal D.Lgs. 81/2008.

In questo contesto, assume un ruolo centrale l'affiancamento da parte del docente universitario (tutor) e la costante sorveglianza degli studenti, soprattutto durante le attività in laboratorio. Il tutor universitario è la figura



di riferimento per gli studenti durante tutta la permanenza in università. Egli ha il compito di:

- accogliere e orientare gli studenti negli ambienti universitari;
- illustrare le attività previste e i relativi obiettivi formativi;
- fornire informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro universitari (in particolare nei laboratori);
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza;
- vigilare costantemente sul comportamento degli studenti
- segnalare immediatamente eventuali incidenti, infortuni e situazioni di rischio.

Il tutor/docente Unicam deve possedere adeguate competenze sia tecniche sia in materia di sicurezza, deve aver svolto i corsi in materia di sicurezza ed essere informato sulle procedure, linee guida e protocolli presenti negli ambienti di lavoro in modo da poter gestire eventuali situazioni di rischio e intervenire tempestivamente.

Gli studenti non devono mai operare in autonomia in ambienti a rischio, ogni attività deve essere preventivamente spiegata e dimostrata e il tutor deve verificare che gli studenti abbiano compreso le istruzioni.

Nel caso di attività laboratoriali, l'affiancamento è ancora più importante, poiché tali ambienti possono presentare rischi legati a strumenti, sostanze o procedure. Il tutor deve essere sempre presente e mantenere il controllo visivo del gruppo, evitando che gli studenti si allontanino o compiano azioni non autorizzate.

Prima dell'ingresso in laboratorio, devono essere fornite indicazioni chiare su:

- comportamenti consentiti e vietati;
- utilizzo degli spazi;
- eventuali dispositivi di protezione da utilizzare.

Il tutor Unicam, in base alle attività che lo studente svolge, deve consegnare i DPI, fornendo allo stesso specifiche informazioni sul loro corretto utilizzo.

4. Attività vietate ai minori

La Legge 17 ottobre 1967, n. 977, in particolare attraverso il suo Allegato I, individua le attività vietate ai minori, con l'obiettivo di proteggere la loro salute, sicurezza e sviluppo psico-fisico.

L'Allegato I stabilisce un elenco di lavori e attività che possono essere pericolosi per la salute, possono comportare rischi elevati e risultano inadatti all'età e all'esperienza dei minori.

Tali divieti si applicano agli studenti coinvolti in percorsi FSL, in quanto non devono essere esposti a situazioni assimilabili al lavoro pericoloso, come indicato nell'Allegato I della Legge, n. 977 del 17 ottobre 1967.



Le categorie di attività vietate sono:

- attività con esposizione ad agenti chimici pericolosi
- attività con esposizione ad agenti fisici
- attività con agenti biologici
- attività con rischio elettrico elevato
- uso di macchinari e attrezzature pericolose
- lavori in ambienti pericolosi
- movimentazione di carichi pesanti
- attività che comportano ritmi o responsabilità eccessive
- radiazioni ionizzanti o non ionizzanti
- rumore elevato
- vibrazioni intense
- temperature estreme.

5. Attività con esposizione ad agenti chimici pericolosi

Sono vietate tutte le attività che comportano contatto o esposizione a sostanze tossiche o nocive, agenti cancerogeni, sostanze corrosive o irritanti, gas, vapori o polveri pericolose. In particolare, nei laboratori universitari, gli studenti non possono manipolare direttamente reagenti chimici pericolosi, ma solo osservare esperimenti o partecipare in modo guidato e sicuro.

Su questo punto, l'allegato I della L. 977/67, modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00, fornisce delle indicazioni sulle lavorazioni vietate ai minori che espongono gli stessi ad agenti chimici che hanno alcune indicazioni di pericolo. In particolare, si tratta di:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);



- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
 - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
 - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
 - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
 - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df);
- b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: si tratta di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (e quelli generati dai processi lavorativi) che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori;
- c) piombo e composti;
- d) amianto.

6. Attività con agenti biologici

È vietato il contatto con virus, batteri o microrganismi pericolosi e materiali biologici potenzialmente infetti. In particolare, si fa riferimento al Titolo X del D.Lgs. n. 81/08.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; per coltura cellulare si intende il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Nei laboratori biologici, gli studenti possono esclusivamente osservare le attività, senza manipolare campioni che presentino un potenziale rischio biologico.

7. Uso di macchinari e attrezzature pericolose



I minori non possono utilizzare macchine utensili, attrezzature automatiche complesse e strumenti con organi in movimento pericolosi.

Vi è, pertanto, il divieto di utilizzo diretto di strumenti di laboratorio complessi. Inoltre, sono vietati lavori che comportano un contatto diretto con impianti elettrici, operazioni su quadri elettrici e manutenzione elettrica

8. Lavori in ambienti pericolosi e movimentazione di carichi pesanti

Sono vietate attività in ambienti confinati, luoghi con rischio di caduta dall'alto e cantieri o aree in costruzione. Inoltre, gli studenti non devono sollevare pesi eccessivi e svolgere attività che possano causare affaticamento fisico.

9. Radiazioni ionizzanti o non ionizzanti

È vietato esporre gli studenti a radiazioni ionizzanti. In particolare, le norme in materia di sicurezza sul lavoro stabiliscono che solo lavoratori formati e autorizzati possono operare con radiazioni ionizzanti e devono esserci controlli medici, dosimetri con limiti di esposizione. Gli studenti non rientrano in questa categoria. Lo studente non può stare nella stanza durante una radiografia, non può usare macchinari a raggi X ma può osservare da fuori o dietro protezioni schermate.

Anche le radiazioni non ionizzanti possono essere vietate o limitate se c'è rischio, come l'utilizzo di laser, raggi UV.

10. Formazione

Prima dell'ingresso nelle strutture Unicam, gli studenti devono aver completato il percorso formativo, così come indicato nella scheda di valutazione predisposta dal Servizio Sicurezza e compilata di concerto tra il tutor Unicam e l'RSPP di Ateneo. Il percorso formativo in materia di sicurezza consta di un corso di formazione generale di 4 ore e di un corso di formazione specifica, così come indicato dall'Accordo Stato Regioni del 2011 e modifiche successive. Il corso di formazione specifica, in base alle attività che saranno svolte dallo studente e dichiarate dal tutor Unicam, potrebbe essere o di 4 ore, formazione rischio basso, o di 8 ore, formazione rischio medio.

Pertanto, il percorso completo dovrà essere:

- 1) 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica (rischio basso);

Oppure



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

- 2) 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica (rischio medio).